4. Gli andamenti gestori istituzionali

4.1 L'attività autoritativa e di controllo.

L'art. 6, 1° comma, lettera a), della legge n. 84/94 attribuisce alle autorità portuali specifiche competenze pubblicistiche in ordine alle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, escludendo, come detto, l'esercizio delle medesime; oltre ai compiti di indirizzo, programmazione e promozione, le autorità svolgono funzioni di coordinamento e controllo, con potere di regolamentazione e di ordinanza.

Organo deputato allo svolgimento di tali funzioni, ferme restando le competenze spettanti al comitato portuale sulla base dell'art. 9, è il presidente il quale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 68 del codice della navigazione e all'art. 8, 3° comma-lettere f) e g) della citata legge, esercita la vigilanza e il controllo su tutti i servizi e le attività che si svolgono in ambito portuale.

Ciò premesso, escluse le concessioni demaniali, le attività riconducibili all'art. 6, 1° comma, lettera c) e all'art. 16 della legge citata (rispettivamente, servizi di interesse generale a titolo oneroso e autorizzazioni alle imprese per operazioni portuali e servizi connessi) e le altre attività disciplinate in modo specifico, per le quali il controllo si esercita nei termini rispettivamente previsti per le singole fattispecie dalla legge n. 84/94 o da altre disposizioni normative e regolamentari, tutte le altre attività sono, in via residuale, soggette alla vigilanza di cui all'art. 68.

Il relativo controllo si esercita mediante l'istituzione di appositi registri nei quali è fatto obbligo alle imprese iscriversi quale condizione *sine qua non* per l'esercizio delle stesse.

Relativamente all'attività svolta dall'ente in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni, si rinvia ai paragrafi successivi. Si espone di seguito invece quella riguardante l'art. 68.

Preliminarmente, occorre evidenziare che, nella fase operativa iniziale, uno dei primi obiettivi che l'Autorità ha deciso di perseguire è stato quello relativo alla effettuazione di una revisione generale e di un

censimento di tutti i servizi portuali svolti in regime di concessione e/o autorizzazione, anche al fine di regolarizzare situazioni incerte e non ben definite.

Come si vedrà più avanti, la materia è stata poi ordinata in modo organico, attraverso specifiche e puntuali regolamentazioni, redatte in modo chiaro e sintetico e aggiornate in relazione agli interventi legislativi e regolamentari intervenuti nel tempo.

Il Presidente dell'Autorità portuale, acquisiti i pareri della Commissione consultiva locale e del Comitato portuale, ha provveduto a regolamentare l'esercizio della vigilanza *ex* art. 68 del codice della navigazione con ordinanza n. 3/98 del 24 aprile 1998, adeguando l'organizzazione dei servizi portuali alle disposizioni della legge n. 84/94.

A seguito dell'ampliamento della circoscrizione territoriale, peraltro, l'Autorità portuale ha ritenuto necessario non soltanto assicurare l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività svolte nei porti di Portoferraio e Rio Marina ma anche uniformare la relativa disciplina in maniera omogenea per i tre porti.

Inoltre, le sostanziali modifiche introdotte nel frattempo agli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 84/94 dalla legge n. 186/00 e dal successivo D.M. n. 132/01, nonché le "riforme Bassanini" in materia di snellimento delle procedure, hanno indotto l'Ente esaminato a predisporre i necessari adeguamenti alla disciplina in vigore.

Nelle more, con ordinanza del Presidente n. 10/00 del 2 luglio 2000, è stato provveduto ad estendere l'applicazione del citato regolamento ai due porti elbani, in modo tale da consentire di operare indistintamente nei tre scali, con la sola iscrizione ad uno dei due registri.

Il relativo processo di revisione si è concluso pochi mesi dopo e, acquisiti i pareri del Comitato portuale e delle Commissioni consultive locali dei porti di Piombino e Portoferraio, con ordinanza n. 16/00 del 6 dicembre 2000, è stata approvata la nuova regolamentazione.

La medesima individua le attività soggette per l'autorizzazione all' iscrizione negli appositi registri, come detto, in via residuale cioè elencando espressamente, nell'art. 1, quelle per le quali il controllo avviene sulla

base di disposizioni specifiche previste dalla legge n.84/94 o da altre normative di settore.

Sono inoltre regolamentati: le modalità e i requisiti da possedere per l'iscrizione; eventuali deroghe o motivi ostativi all'iscrizione; la documentazione da presentare, le spese da sostenere (quantificate nella misura forfetaria di £ 150.000) nonché le cause di cancellazione dal registro.

4.2 I servizi di interesse generale.

Sono servizi portuali da fornire all'utenza a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lettera c) della legge n. 84/94, quelli all'uopo individuati con il D.M. del 14 novembre 1994: servizi di illuminazione; servizi di pulizia e raccolta rifiuti; servizio idrico; servizi di manutenzione e riparazione; stazioni marittime passeggeri; servizi informatici e telematici; servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto. Con successivo D.M. del 4 aprile 1996 è stato incluso fra i medesimi il servizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti.

La legge demanda alle autorità portuali l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura dei citati servizi, "non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16".

Per l'esercizio di tale attività, il successivo comma 5 prevede l'affidamento in concessione mediante gara pubblica. Nell'affidamento dei primi quattro servizi elencati, a norma dell'art. 2 del D.M. citato, possono essere inclusi "anche quelli relativi alle attività concernenti le manutenzioni delle parti comuni in ambito portuale".

L'Autorità portuale di Piombino, nelle more della costituzione della segreteria tecnico operativa e del funzionamento a pieno regime della struttura, ha ottenuto dal Ministero vigilante la proroga del previgente sistema, pertanto, per la fornitura di tali servizi si è avvalsa dei soggetti iscritti nei registri di cui all'art. 68 fino a tutto il primo semestre del 1998.

Nel corso del 1998 è stato predisposto, elaborato e studiato, in sede di Comitato portuale, di Commissione consultiva locale e tramite il confronto con tutti gli operatori interessati, il "capitolato speciale d'appalto" per la fornitura dei seguenti servizi:

- raccolta dei rifiuti solidi e liquidi dalle navi e relativo smaltimento;
- fornitura di acqua alle navi e gestione e manutenzione della rete idrica;
- pulizia degli specchi acquei in concessione;
- disinquinamento degli specchi acquei;

- sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione.

Dopo l'approvazione del Comitato portuale, intervenuta in data 23 dicembre 1998, l'Autorità ha proceduto ad esperire la relativa gara con il sistema del pubblico incanto applicando, per l'aggiudicazione, il criterio del massimo ribasso sulle tariffe base riferite ai singoli servizi; la medesima si è regolarmente conclusa con una aggiudicazione provvisoria, la quale però non è stata confermata per carenza di alcuni requisiti dell'impresa aggiudicataria, ritenuta, pertanto, non idonea ad espletare i servizi.

L'Ente ha proceduto quindi ad esperire una seconda gara alle medesime condizioni: la relativa aggiudicazione, oggetto di deliberazione del Comitato portuale n. 6/2000 del 31 marzo 2000, è avvenuta a favore dell'Associazione Temporanea di imprese con capogruppo mandataria Permare srl e imprese mandanti A.S.I.U Spa, Labromare srl, Nuova Carletti sas e Toscana Ecofanghi srl.

Il contratto è stato stipulato in data 26 maggio 2000; la concessione decorre dalla suddetta data, prevede una durata quadriennale e un canone annuo è pari a £ 10.000.000. Le prestazioni da fornire e le tariffe da applicare, per ciascun servizio, sono descritte nel capitolato speciale allegato e parte integrante del contratto.

Sempre in materia di servizi portuali a titolo oneroso, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi), il quale attribuisce alle autorità portuali l'organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale, occorre segnalare il "regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale di Piombino" approvato con ordinanza n. 3/00 del 4 aprile 2000, successivamente modificata e integrata con ordinanza n. 11/00 del 1° agosto 2000, concertato tra le Autorità portuali di Piombino, Livorno e Marina di Carrara insieme all'Ufficio di Sanità Marittima e redatto sulla base delle indicazioni fornite da Assoporti e delle direttive comunitarie. Le relative tariffe sono state approvate con ordinanza n. 7/00 del 29 maggio 2000 e modificate con l'ordinanza n. 11/00 citata.

Come si evince dagli atti trasmessi, l'approvazione di tale regolamento ha suscitato "perplessità e recriminazioni da parte di

alcuni utenti portuali, legate soprattutto alle innovazioni metodologiche e operative". In tale contesto, che comunque, come sostiene l'Ente, non ha influito sullo svolgimento dei servizi e, nel tempo, si è ridimensionato, si è inserita una controversia legale aperta da una società dell''A.T.I. che ha presentato ricorso al TAR Toscana avverso le ordinanze di cui sopra chiedendone l'annullamento previa sospensione; il TAR non ha concesso la sospensiva e la vicenda è stata poi risolta con un accordo proposto all'impresa dalla Autorità e approvato dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Tale accordo prevede, tra l'altro, l'estensione temporanea della concessione in argomento ai porti di Portoferraio e Rio Marina, onde consentire l'espletamento immediato dei servizi, in attesa delle decisioni ministeriali in ordine alla definitività dell'ampliamento circoscrizionale, avvenuta recentemente, solo in data 6 giugno 2002.

Relativamente al servizio di disinquinamento degli specchi acquei portuali esiste invece una problema di attribuzione della competenza alle relative spese. Dalla documentazione esaminata risulta, infatti, che sul punto si è espresso il Consiglio di Stato, a seguito di uno specifico quesito avanzato dal Ministero dell'Ambiente, ritenendo di competenza del predetto Ministero gli oneri finanziari derivanti da interventi di disinquinamento, "anche negli specchi acquei portuali".

In relazione a tale orientamento, l'Autorità portuale di Piombino ha provveduto, nel 2001, a coprire le spese di alcuni interventi effettuati dalla società concessionaria, imputandole in bilancio come anticipazioni nelle partite di giro e richiedendo, contestualmente, al Ministero dell'Ambiente il relativo rimborso.

Il predetto Ministero, con nota del 29 gennaio 2002, ha precisato che le operazioni che rientrano nella ordinaria pulizia degli specchi acquei ricadono nella competenza dell'autorità portuale.

Peraltro, la documentazione finora acquisita non permette di esprimere un giudizio al riguardo. Si procederà, pertanto, ad un approfondimento della problematica nel corso dell'esame dei prossimi esercizi finanziari.

4.3 Il lavoro portuale e le autorizzazioni alle imprese.

L'art. 16 della legge n. 84/94, così come modificato dalla legge 30 giungo 2000, n. 186, disciplina l'attività di impresa per lo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, intendendo per tali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Sempre sulla base delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 186/00, i servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali con propria regolamentazione da emanarsi in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti. Tali criteri sono stati successivamente approvati con D.M. 6 febbraio 2001, n. 132.

L'esercizio delle operazioni portuali, tassativamente individuate dal 1° comma nelle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, e dei servizi portuali sopradescritti è soggetto, ai sensi del successivo 2° comma, ad autorizzazione dell'autorità portuale.

Le autorizzazioni vengono rilasciate da parte delle medesime sulla base dei criteri stabiliti con il D.M. 31 marzo 1995, n, 585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del 4° comma. La durata dell'autorizzazione è rapportata al programma operativo proprio dell'impresa o, se l'impresa è titolare di una concessione rilasciata ai sensi del successivo art. 18, ha durata identica a quella della concessione.

Le autorità portuali hanno l'obbligo di istituire appositi registri distinti nei quali iscrivere le imprese autorizzate nonché quello di determinare annualmente il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate in relazione alle esigenze di funzionalità e all'assetto del porto. Le medesime, inoltre, hanno l'obbligo, in base al comma 7 *ter* dell'articolo in argomento, "di pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta".

Le imprese possono esercitare le relative attività in conto proprio, in conto di terzi (3° comma) o in "autoproduzione" (4° comma, lettera d); in

questo ultimo caso verrà rilasciata una specifica autorizzazione che non rientra nel numero massimo di cui sopra.

Il quadro normativo descritto è quello attualmente in vigore, derivante dalle modifiche introdotte dalla richiamata legge n. 186/00, le cui novità più rilevanti riguardano: l'inclusione dei servizi portuali strettamente connessi alle operazioni tra quelli oggetto di autorizzazione; la previsione di una relazione al Ministro sulla attività di vigilanza svolta sull'espletamento delle attività e sulle tariffe applicate; l'obbligo di pronuncia sulla richiesta dell'impresa entro un termine perentorio.

Con l'entrata in vigore della legge di riordino, difficili e lunghe problematiche hanno accompagnato il passaggio dal vecchio al nuovo regime di operatività portuale.

Come risulta dalla relazione annuale presentata per il 1998, infatti, l'Autorità portuale di Piombino, nell'affrontare la materia al fine di regolare *ex novo* lo svolgimento dell'attività autorizzatoria e di vigilanza ad essa demandata dalla citata legge, cercando, peraltro, di cogliere la *ratio* della nuova disciplina e avvalendosi a tal fine anche della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, ha incontrato notevoli resistenze degli operatori portuali "comprensibilmente legati a posizioni consolidatesi nel tempo".

Dall'esame della documentazione, risulta quanto segue:

- nella fase commissariale l'Autorità ha provveduto a rilasciare, per il 1997, 8 autorizzazioni, fissando il relativo canone nell'importo di £ 10.000.000);

- nella seduta del Comitato portuale del 7 novembre 1997 è stata affrontata la problematica ed è stato deciso di prorogare le predette autorizzazioni per il 1998, nelle more della emanazione di uno specifico regolamento riguardante i criteri e le modalità di rilascio.

Il predetto regolamento è stato approvato con ordinanza n. 6/98 del 19 ottobre 1998 ed è rimasto in vigore fino al 10 dicembre 2001; le procedure ed i criteri previsti sono stati successivamente estesi agli scali di Portoferraio e Rio Marina, con ordinanza n. 4/00 del 14 aprile 2000.

Con decorrenza 11 dicembre 2001, applicabile dall'anno 2002, sono entrate in vigore: la "regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni

allo svolgimento dei servizi portuali", approvata con ordinanza n. 18/01 e la "regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali" approvata con ordinanza n. 19/01, entrambe emesse in data 11 dicembre 2001, con le quali l'Autorità ha proceduto ad adeguare la relativa disciplina alla richiamata legge n. 186/00 e a quanto previsto in ordine ai servizi portuali dal D.M. n. 132/00.

Le predette ordinanze lasciano aperti interessanti spunti di valutazione in ordine alla interpretazione ed alla applicazione, da parte dell'Autorità, della nuova disciplina del lavoro e della operatività portuale, il cui scopo è quello di contemperare esigenze di efficienza, flessibilità e competitività con obiettivi di ordine sociale, di piena occupazione e di tutela e sicurezza dell'ambiente.

Con particolare riferimento all'art. 17 della legge di riordino, riguardante la fornitura di lavoro temporaneo portuale, integralmente sostituito dalla legge n. 186/00 poiché ritenuto, dalla Corte di Giustizia Europea, non idoneo a garantire la libera concorrenza e, pertanto, non conforme alle direttive comunitarie in materia, una rilevante novità è costituita dal comma 13 che dispone l'obbligo per le autorità di inserire negli atti di autorizzazione, *ex* artt. 16, 17 e 18 della citata legge, precise disposizioni volte a garantire ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile da parte delle imprese.

Al riguardo, è intervenuto il Ministero dei Trasporti, promuovendo specifiche riunioni e invitando le autorità portuali, con nota n. 382 del 7 febbraio 2001, ad inserire negli atti di autorizzazione il CCNL unico di riferimento, siglato il 27 luglio 2000, come trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile.

Le predette ordinanze unitamente agli sviluppi della problematica rappresentata formeranno oggetto di esame nelle prossime indagini.

Sempre con riferimento all'art. 17, le autorità portuali autorizzano l'erogazione delle prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, da parte di un impresa, la cui attività deve essere rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo in via

esclusiva, da individuare attraverso una procedura c.d. ad evidenza pubblica; la suddetta impresa non deve esercitare né direttamente né indirettamente le richiamate attività e non deve avere alcun tipo di rapporto societario con le imprese sopra indicate.

L'Autorità portuale di Piombino, sulla base dei criteri di riferimento approvati dal Comitato portuale nella seduta del 30 novembre 2001, ha esperito la prevista procedura, la quale, al momento, è in fase di aggiudicazione provvisoria. La società individuata è la "Interport- società a responsabilità limitata unipersonale" ovvero la società costituita con atto notarile del 27 febbraio 1995 a seguito della trasformazione delle preesistenti Compagnie portuali.

La predetta società detiene attualmente partecipazioni nelle imprese di cui agli artt. 16 e 18, pertanto, se l'aggiudicazione diventerà definitiva, tali partecipazioni dovranno essere dismesse. Anche questa vicenda formerà oggetto di approfondimento nel corso dell'esame dei prossimi esercizi.

Come sopra specificato, con l'ordinanza n. 6/98, vigente nel periodo esaminato, sono stati approvati criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni in argomento.

Il predetto regolamento individua la tipologia (conto proprio, conto terzi o autoproduzione), definisce l'istruttoria per il rilascio (a corredo della domanda occorrono: il programma operativo, l'elenco dell'organico, l'elenco del numero e dei mezzi meccanici, il contratto assicurativo, i bilanci e le certificazioni di rito) stabilisce la validità nel periodo di un anno, salvo che non sia diversamente stabilito, e prevede l'obbligo per le imprese di comunicare le tariffe applicate agli utenti.

Il medesimo stabilisce, inoltre, il numero massimo delle autorizzazioni e i canoni per il 1999 (8 o 6 milioni, in relazione al ciclo di operazioni, + una addizionale proporzionale al fatturato annuo[40] per autorizzazioni conto terzi, 10 milioni per autorizzazioni conto proprio; per

[40] Riportata in tabella con la codifica p2.

autorizzazioni in autoproduzione: 10 milioni per attività pianificate, £ 200.000 per ogni nave per attività occasionali).

Si illustrano, di seguito, le autorizzazioni concesse negli anni 1999, 2000, e 2001 facendo presente che, con relative delibere del Comitato portuale, il numero massimo di imprese, oltre le autorizzazioni in autoproduzione, è stato fissato, rispettivamente, in : 4 per l'anno 1999, 5 per l'anno 2000, 4 per Piombino, 1 per Portoferraio e 1 per Rio Marina per il 2001.

(in lire)

N°	SOCIETÀ RICHIEDENTE	CANONE	1999	2000	2001
1	LA MAGONA D'ITALIA – conto proprio	10.000.000	Rinnovo	rinnovo	rinnovo
2	ASSOSHIPPING – autoproduzione	4.000.000	Rilascio	rinnovo	rinnovo
3	MOBY LINES SRL (GIÀ NAVARMA) - autoproduzione	10.000.000	Rinnovo	rinnovo	rinnovo
4	TOURSHIP ITALIA SPA – autoproduzione	10.000.000	Rinnovo	---	---
5	SMEPP SPA – conto terzi	8.000.000+p2	Rinnovo	rinnovo	rinnovo
6	LLOYD SARDEGNA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SRL – conto proprio	10.000.000	rinnovo	rinnovo	rinnovo
7	INTERPORT SRLU – conto terzi	8.000.000+p2	rinnovo	rinnovo	rinnovo

4.4 La gestione del demanio marittimo: le concessioni.

La legge n. 84/94 demanda alle autorità portuali la gestione delle aree e dei beni del demanio marittimo rientrante nella circoscrizione territoriale di competenza.

L'espletamento di tale funzione è affidato al presidente, che la esercita, ai sensi dell'art. 8, 3° comma, lettere h) ed i), attraverso il rilascio di concessioni, sentito il Comitato portuale, per le quali determina altresì, l'ammontare dei relativi canoni, nonché attraverso l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo. Le concessioni di durata superiore a 4 anni sono rilasciate dal Comitato portuale, su proposta dello stesso presidente.

I criteri di riferimento in ordine alla durata ed alle condizioni di esercizio delle concessioni, inclusi i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare, sono determinati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Finanze, allo stato ancora non emanato.

Come già evidenziato nel precedente par. 4.1, l'Ente esaminato, dal momento del passaggio di competenze, ha provveduto ad una ricognizione delle concessioni demaniali in atto, tutte rilasciate per licenza, regolarizzando, altresì, alcune occupazioni di aree e di beni.

Per il 1997, i canoni sono stati adeguati unicamente con gli aumenti ISTAT; tra l'altro, l'Autorità ha provveduto alla riscossione coattiva di crediti pregressi.

Il primo atto rilevante in materia è stata l'ordinanza n. 2/98 del 22 aprile 1998, con la quale, sentita la Commissione consultiva locale e acquisito il parere del Comitato portuale, vengono approvati "nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi".

Sul predetto regolamento è stato acquisito anche il parere di congruità dell'Ufficio tecnico erariale di Livorno.

Il criterio di riferimento seguito, sulla base dell'art. 7 della legge n. 494/93 che prevede la possibilità per gli enti portuali – ora autorità portuali – di determinare canoni diversi da quelli di legge purché non inferiori agli stessi, è stato quello delle "medie dei canoni adottati nel 1997 e di quelli di

locazione vigenti in Piombino per le stesse fattispecie, in relazione alle zone più o meno prestigiose".

Le fattispecie regolamentate riguardano le pertinenze demaniali, le aree asservite ad altri manufatti, l'uso industriale e le altre fattispecie espressamente elencate dall'art. 6.

Il valore del canone determinato è valido nel triennio 1998/2000, previa rivalutazione annuale sulla base della media degli indici ISTAT. L'applicazione del medesimo è stata prevista gradualmente nella misura percentuale dell'80% per il primo anno e del 90% per il secondo anno, tranne che per le fattispecie elencate dal citato articolo 6 per le quali è stata prevista l'applicazione integrale dal 1998.

In casi di interventi di manutenzione straordinaria ai beni pertinenziali, preventivamente autorizzati dall'autorità, è prevista la riduzione percentuale del canone fino al 50%. Con successiva delibera del Presidente n. 181/99 del 1° ottobre 1999 è stato ulteriormente regolamentato il criterio di calcolo della suddetta riduzione.

Nel periodo esaminato, l'Ente ha rilasciato una sola concessione *ex* art. 18 della legge n. 84/94; si tratta, in particolare, di una concessione decennale di un piazzale rilasciata a Lloyd Sardegna e Interport per deposito di rotabili.

Esiste poi una concessione *ex* art. 19, in autonomia funzionale, rilasciata alle Acciaierie Lucchini sull'unico molo che, per ubicazione e caratteristiche dei fondali, consente di smaltire un volume di traffico consistente.

Tutte le altre concessioni sono state rilasciate *ex* art. 36 del codice della navigazione. Nel prospetto che segue si illustrano le concessioni in atto nel 2001, aggregate per settori di attività:

PORTO DI PIOMBINO

(in lire)

SETTORE ED ATTIVITÀ	N. CONCESSIONI	IMPORTO DEI CANONI
A) COMMERCIALE - Terminal operators	4	43.846.795
- Attività commerciali	50	1.853.632.500
- Magazzini	—	—
- Servizio passeggeri	11	1.493.368.100
B) INDUSTRIALE E PETROLIFERO - Depositi costieri	—	—
- Cantieristica	—	—
- Attività industriali	10	8.948.629.900
C) TURISTICO E DA DIPORTO - Attività turistico-ricreative	1	1.379.979
- Nautica da diporto	1	9.218.136
D) PESCHERECCIA	2	8.093.782
E)INTERESSE GENERALE - servizio tecnico nautici	6	40.798.486
- Infrastrutture	2	3.329.029
- Imprese esecutrici di opere in porto	—	—

PORTO DI PORTOFERRAIO

(in lire)

SETTORE ED ATTIVITÀ	N. CONCESSIONI	IMPORTO DEI CANONI
A) COMMERCIALE - Terminal operators	—	—
- Attività commerciali	5	29.197.228
- Magazzini	—	—
- Servizio passeggeri	6	8.312.368
B) INDUSTRIALE E PETROLIFERO - Depositi costieri	—	—
- Cantieristica	2	1.060.185
- Attività industriali	—	—
C) TURISTICO E DA DIPORTO - Attività turistico-ricreative	—	—
- Nautica da diporto	1	42.673.377
D) PESCHERECCIA	—	—
E)INTERESSE GENERALE - servizio tecnico nautici	—	—
- Infrastrutture	4	3.190.779
- Imprese esecutrici di opere in porto	—	—

PORTO DI RIO MARINA

(in lire)

SETTORE ED ATTIVITÀ	N. CONCESSIONI	IMPORTO DEI CANONI
A) COMMERCIALE - Terminal operators	---	---
- Attività commerciali	1	2.925.742
- Magazzini	---	---
- Servizio passeggeri	1	530.092
B) INDUSTRIALE E PETROLIFERO - Depositi costieri	---	---
- Cantieristica	---	---
- Attività industriali	---	---
C) TURISTICO E DA DIPORTO - Attività turistico-ricreative	---	---
- Nautica da diporto	6	9.678.135
D) PESCHERECCIA	---	---
E)INTERESSE GENERALE - servizio tecnico nautici	---	---
- Infrastrutture	2	2.676.080
- Imprese esecutrici di opere in porto	---	---

Le entrate complessivamente accertate risultano essere le seguenti:

1997	£	515.474.900
1998	£	1.194.350.835
1999	£	1.065.715.443
2000	£	1.298.446.831
2001	£	1.416.768.511

Nel 2001 i canoni demaniali sono stati uniformati nei tre scali di giurisdizione.

Tra il 1999 e il 2000 sono stati assegnati locali presso il CISP alla Dogana, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco e al Comando dei Carabinieri, per i rispettivi compiti in ambito portuale.

Nel 2000 sono state definite le tabelle millesimali del complesso per la determinazione della quota di competenza di ciascun utente. A tal fine è stato redatto un apposito Regolamento di gestione e di amministrazione

delle parti comuni, approvato con delibera del Presidente n. 83/99 del 1° giugno 1999.

Nel 2001, infine, avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, l'Autorità ha avviato le procedure ingiuntive previste dall'art. 13 comma 2-bis della legge n. 84/94, per la riscossione coattiva dei canoni dovuti ed ancora non corrisposti.